

COMUNE DI SEREGNO



***REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del
22 luglio 2020***

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno e pertinenze dell’abitazione principale.....	3
Articolo 3 – Soggetti passivi	4
Articolo 4 – Soggetto attivo	4
Articolo 5 – Aliquote e determinazione dell’imposta	4
Articolo 6 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili	5
Articolo 7 – Esclusioni	6
Articolo 8 – Riduzioni.....	6
Articolo 9 – Esenzioni	6
Articolo 10 – Agevolazioni	7
Articolo 11 – Dichiarazioni.....	7
Articolo 12 – Versamenti.....	8
Articolo 13 – Attività di controllo ed accertamento esecutivo	8
Articolo 14 – Rimborsi.....	9
Articolo 15 – Sanzioni.....	9
Articolo 16 – Funzionario responsabile d’imposta	9
Articolo 17 – Ravvedimento.....	10
Articolo 18 – Dilazione di pagamento	10
Articolo 19 – Contenzioso e autotutela.....	10
Articolo 20 – Differimenti nei pagamenti.....	10
Articolo 21 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	10

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Seregno ("Comune", nel seguito del presente regolamento) dell'imposta municipale propria (IMU) ("imposta", nel seguito del presente regolamento), così come introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'imposta di cui al precedente comma sostituisce la precedente imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) quali componenti dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno e pertinenze dell'abitazione principale

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente a fini urbanistici purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui comunque è utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
3. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
5. Sono altresì considerate abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi d'imposta sono:
 - a) i possessori di immobili, intendendosi per tali, il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria per tutta la durata del contratto.
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio comunale. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 5 – Aliquote e determinazione dell'imposta

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite annualmente dal Comune, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità.
2. La deliberazione di determinazione delle aliquote, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. L'imposta è calcolata applicando alla base imponibile, determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 745, 746 e 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote vigenti nel Comune, che devono rispettare i vincoli stabiliti dall'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla

data di utilizzo. Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D la rendita catastale è da considerarsi dalla data di attribuzione della stessa.

Articolo 6 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, il Comune, al solo fine di limitare il proprio potere di accertamento, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, nell'esercizio della facoltà regolamentare di cui all'articolo 1, comma 777, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
2. Le indicazioni fornite dal Comune secondo quanto di cui al precedente comma 1 costituiscono un indice di valore minimo delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo, in ogni caso, obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. Allo stesso modo nessun rimborso compete al contribuente nel caso in cui l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
4. Resta ferma la possibilità per l'ufficio di procedere all'accertamento dell'imposta dovuta sulla base di un valore maggiore di quello individuato dal Comune, anche per gli anni pregressi, ove tale maggiore valore risulti o da atti con cui sono stati disposti l'alienazione o il trasferimento del terreno edificabile o da perizia di un tecnico abilitato.
5. Con riferimento all'anno di imposta 2020, in sede di prima applicazione del presente regolamento, i valori base di riferimento per la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili sono quelli già stabiliti per l'anno di imposta 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14 febbraio 2019 e, in parziale deroga a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21 gennaio 2020, con l'utilizzo della metodologia contenuta nel documento denominato "Criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili", allegato, a seguito di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2015, al regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), componente dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1° luglio 2014 e oggetto di successive modificazioni.
6. Per gli anni successivi al 2020 il Comune si riserva di determinare annualmente, con apposito provvedimento di natura regolamentare in applicazione di quanto al comma 1 del presente articolo, i valori di riferimento per ciascun anno di imposta, anche mediante l'utilizzo, laddove applicabile, della metodologia contenuta nel documento denominato "Criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili", come meglio individuato al comma precedente. Resta fermo che, in caso di mancata determinazione dei valori di riferimento per ogni singolo anno, continuano ad applicarsi i valori in vigore nell'anno precedente.
7. E' fatto obbligo al contribuente di dichiarare il valore dell'area qualora lo stesso sia inferiore o superiore a quello ottenuto applicando quanto disposto a seguito del seguente articolo. Qualora il valore dichiarato sia inferiore al versato non si procede ad alcun rimborso, ai sensi del precedente comma 3.
8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 7 – Esclusioni

1. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata e delle relative pertinenze, secondo le definizioni e i limiti di cui all'articolo 1, comma 741, lettere b) e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di una unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Articolo 8 – Riduzioni

1. La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare autocertificazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. La condizione di inagibilità o di inabitabilità decorre dalla data di presentazione dall'accertamento dell'ufficio tecnico comunale o dell'autocertificazione e fino all'effettiva sussistenza della condizione di inagibilità o inabitabilità e non può avere effetto retroattivo. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso, personale da parte del possessore o da parte di terzi, cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone e il degrado fisico non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

Articolo 9 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, le seguenti tipologie di beni:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- h) gli immobili relativi a esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, esclusivamente nel caso di coincidenza tra il possessore e l'utilizzatore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- i) i terreni agricoli nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 10 – Agevolazioni

1. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.
2. Per l'ottenimento della agevolazione di cui al comma precedente gli interessati devono presentare apposita dichiarazione entro il 31 dicembre del primo anno di riferimento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati o degli elementi dichiarati; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni entro l'anno in cui le medesime si verificano.

Articolo 11 – Dichiarazioni

1. Si considerano valide le dichiarazioni già precedentemente presentate, anche ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), componente dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati o degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso, il soggetto passivo è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni, utilizzando l'apposito modello ministeriale.
3. Non deve essere presentata la dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
4. Deve essere presentata dichiarazione, entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, in relazione alla fattispecie dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, nonché in relazione alle

fattispecie di cui ai punti c), d), e), f), h) e i) dell'articolo 9, comma 1, del presente regolamento, pena la perdita del riconoscimento del diritto, nonché ai fini dei benefici di cui all'articolo 1, comma 741, lettera c), numeri 3 e 5, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 gli enti non commerciali, fattispecie di cui al punto g) dell'articolo 9, comma 1, del presente regolamento, presentano la dichiarazione ogni anno.
6. Devono essere presentate entro l'anno di imposta di riferimento tutte le autocertificazioni o specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni, riduzioni o esenzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 12 – Versamenti

1. L'imposta viene corrisposta, in autotassazione, con le modalità previste dalla normativa statale, per anni solari proporzionatamente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché vi sia neutralità d'imposta e previa tempestiva comunicazione di tale volontà da parte degli interessati.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
5. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
7. Il contribuente è esonerato dal pagamento dell'imposta municipale propria sugli immobili se l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale a euro 12,00.

Articolo 13 – Attività di controllo ed accertamento esecutivo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta, a seguito di violazioni accertate, si applicano gli interessi stabiliti in conformità alle norme vigenti.
3. Per gli avvisi di accertamento saranno poste a carico del contribuente le spese di notifica.
4. L'attività di accertamento si conforma a quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 al comma 792 dell'articolo 1: gli atti conterranno pertanto l'indicazione che essi stessi

costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi i termini di legge, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza previa notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in materia di attività di controllo e accertamento esecutivo, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 14 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme spettanti al contribuente vanno applicati gli interessi stabiliti in conformità alle norme vigenti.
2. Le somme liquidate dal Comune possono, su richiesta del contribuente e ai soli fini tributari, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta, attraverso comunicazione contestuale alla richiesta di rimborso.
3. In caso di maggiori versamenti dell'imposta effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con quanto da versare.
4. Non si fa luogo a rimborso per importi, a titolo di sola imposta, al di sotto di euro 12,00.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 11 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00, nel caso in cui vi sia stato anche omesso versamento.
2. Nel caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00.
3. Le sanzioni indicate relative all'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, sono ridotte nella misura di un terzo, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti, in acconto o a saldo, dell'imposta risultante dalle dichiarazioni è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. La sanzione viene aumentata della metà nei confronti di chi ha commesso un'altra violazione della stessa tipologia nei tre anni precedenti.

Articolo 16 – Funzionario responsabile d'imposta

1. Il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio

per le controversie relative al tributo stesso ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17 – Ravvedimento

1. Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene nei tempi indicati dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e prima che la violazione sia già stata constatata e, comunque, non siano state iniziate attività di controllo, la sanzione si applica in misura ridotta.

Articolo 18 – Dilazione di pagamento

1. Se l'importo dell'avviso di accertamento non supera euro 6.000,00 il funzionario responsabile dell'imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la rateizzazione del pagamento fino a un massimo di diciotto rate mensili; l'importo della singola rata non potrà comunque essere inferiore a euro 30,00. Al contribuente saranno addebitati i costi di notifica.
2. Se l'importo dell'avviso di accertamento supera euro 6.000,00 le rate mensili concesse possono arrivare fino ad un massimo di trentasei, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà dei contribuenti di cui ai commi precedenti la dilazione concessa può essere prorogata per un ulteriore periodo di sei mesi, a condizione che non sia intervenuta la condizione di decadenza così come definita dall'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto dal contribuente sia superiore a euro 26.000,00, il Comune ha facoltà di richiedere la presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Articolo 19 – Contenzioso e autotutela

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Resta salva la possibilità di richiedere provvedimento di autotutela ai fini della revisione o annullamento dell'atto al Comune.

Articolo 20 – Differimenti nei pagamenti

1. Il Comune si riserva con atto di natura regolamentare di stabilire differenti termini per i versamenti dell'imposta per situazioni particolari.
2. Con riferimento a quanto di cui al precedente comma 1 il presente regolamento recepisce quanto stabilito per l'anno 2020 dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 12 giugno 2020.

Articolo 21 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.